

COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

AVVISO PUBBLICO

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (DGR n. 82/2017) CON ESTENSIONE DELLA TIPOLOGIA DI BENEFICIARI A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID_19 PER L'ANNO 2020 (DGR n. 931/2020).

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2016;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30 gennaio 2017 sulle Linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 931 del 13 luglio 2020 che approvando le Linee Guida per l'erogazione del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli relativamente all'anno 2020 estende la categoria dei beneficiari come di seguito indicato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 07/08/ 2020;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2020 in possesso dei requisiti stabiliti al presente Avviso.

1. CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare."

A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

REQUISITI SOGGETTIVI:

- nuclei familiari destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, con citazione per la convalida (per i conduttori di alloggi ERP agevolata o sovvenzionata tale requisito è soddisfatto quando lo sfratto sia conseguente al Decreto emanato dal Giudice ai sensi dell'art. 32 R.D. n. 1165/1938 o conseguente alla risoluzione unilaterale del contratto ex art. 20 undecies, comma 1, LR n. 36/2005 e s.m.i cui abbia fatto seguito l'adozione del Decreto previsto dall'articolo 18, comma 1, DPR n. 1035/1972 – Vedi Parere del 26/10/2016 P.F. Attività Normativa della Regione Marche) in cui, alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

1. perdita di lavoro per licenziamento
2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico

6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Per l'anno 2020, sono ulteriori destinatari del Fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

Con riguardo a quest'ultimo requisito della perdita del reddito familiare si precisa che:

- **lavoro dipendente**: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- **lavoro autonomo**: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
- **lavoro intermittente con contratto a chiamata**: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- **Nel caso di redditi misti** (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%.

REQUISITI OGGETTIVI:

- a) reddito ISE del nucleo familiare richiedente, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00; In entrambi i casi, i valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (in merito vedi il successivo Paragrafo F.1 "Precisazioni relative alla dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U. ISEE)");
- c) essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche se tardivamente, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Belvedere Ostrense e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E., ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- e) non essere titolari né il richiedente né gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito del territorio provinciale.

3. ESCLUSIONI DAL BENEFICIO

Sono escluse le domande provenienti da soggetti che hanno presentato, nell'anno 2020, domanda di contributo per l'accesso alla Misura: "Emergenza epidemiologica Covid-19. Intervento straordinario di sostegno pagamento canoni di locazione" approvata dalla Regione Marche con DGR n. 746 del 15/6/2020 e successivi provvedimenti attuativi.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – BANDO APERTO:

La domanda, **debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal titolare del contratto di locazione di unità immobiliare debitamente registrato anche se con ritardo**, corredata di fotocopia di **documento di riconoscimento in corso di validità** o, in caso contrario, recante in calce la dichiarazione che i dati ivi trascritti sono tuttora validi e veritieri, va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.

La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

- inviata **via pec** esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata segreteria.belvedere@emarche.it purché l'invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC;
- inviata **via mail** al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.belvedereostrense@regione.marche.it unitamente a copia del documento di identità del richiedente; tale modalità sarà consentita per tutto il periodo di permanenza delle misure restrittive dovute all'emergenza Covid-19;
- consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo - sito in Belvedere Ostrense, Corso V. Barchiesi , n 22 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00;

NB: Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile per essere istruita nel rispetto delle tempistiche di rendicontazione stabilite dalla Regione Marche come indicate al precedente paragrafo "Modalità", **l'Ente non assume responsabilità alcuna.**

Il presente Bando è una procedura "aperta" fino all'esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

5. DOVE RITIRARE LA MODULISTICA e RICHIEDERE INFORMAZIONI

La modulistica e il presente avviso di bando contenente tutte le informazioni sono reperibili sul sito web del Comune di Belvedere Ostrense: <https://www.comune.belvedere.an.it> ;

Esclusivamente in caso di reale impossibilità a scaricare dal sito sopra indicato la modulistica e il presente bando, è possibile ritirare copia cartacea presso l'Ufficio Protocollo sito in Corso V. Barchiesi, n. 22;

6. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

FINALITA'	CONTRIBUTO
A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo viene concesso per l'intero insoluto maturato entro il tetto massimo di € 8.000,00
B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	il contributo corrisponde al canone mensile moltiplicato per i mesi di differimento con una graduazione in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto nel rispetto dei seguenti limiti: - € 6.000,00 per differimento pari o superiore a 9 mesi - € 4.200,00 per differimento pari o

	superiore a 6 mesi e inferiore a 9 In entrambi i casi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda regolarmente protocollata
C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm.ii. (canone concordato).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00
E) Regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo marzo-maggio 2020, a seguito della perdita di liquidità connessa all'emergenza da Covid-19	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto, con un massimo di € 500,00/mese

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità A), B), C), D) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 D.M. 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016). Qualora il contributo venga assegnato per le finalità di cui alla lettera D), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato, fermo restando quanto precisato al successivo Paragrafo 8 "MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI", per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, venga accertato che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda ovvero si è ridotta di una percentuale pari o superiore al 30%, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura pari al 25%.

Inoltre, laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'Isee risulti inferiore al 15% l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui l'Ufficio Serv. Sociali comunica la disponibilità finanziaria per l'effettiva erogazione del contributo.

7. DOCUMENTI da allegare alla domanda

La domanda potrà essere redatta sul Modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo 2.

Nel predetto Modello nei casi in cui il contributo sia richiesto per le finalità di cui alle lettere C) e D) del precedente paragrafo 7, il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- l'impegno a presentare, nel momento in cui l'ufficio Servizi Sociali confermi la disponibilità finanziaria per la liquidazione del contributo e in via preventiva, copia del nuovo contratto di locazione regolarmente registrato, pena la revoca del contributo concesso.

I richiedenti dovranno allegare in copia la seguente documentazione:

- a) documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento dei canoni di locazione (es. ricevute di pagamento, dichiarazione del proprietario) precedentemente all'insorgere della morosità incolpevole;
- b) copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- c) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario; (per i richiedenti assegnatari di alloggi di erp sovvenzionata o agevolata: copia di uno dei Decreti citati alla lettera b) del precedente Paragrafo 2);
- d) documentazione riferita al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare, idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole fra cui copia di:
- atto di licenziamento;
 - accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro;
 - accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali in tale ultimo caso copia delle ricevute di pagamento delle rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - altra documentazione idonea allo scopo;
 - Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, C o D, rispettivamente con riferimento alle finalità per cui viene richiesto il contributo previste al precedente paragrafo D, lett. A, B, C o D, corredata da documento di identità del proprietario medesimo recante l'autorizzazione al Comune di Pesaro al trattamento dei propri dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio).

Inoltre per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione europea

- Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno

8. MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificato il possesso dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione richiedendo l'erogazione dei fondi per soddisfare le domande istruite con esito positivo entro il 10 agosto e il 31 ottobre o secondo le diverse tempistiche che dovessero essere stabilite dalla Regione stessa.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;
- il competente servizio comunale ridetermina l'ammontare dei singoli contributi, applicando una percentuale di riduzione inferiore ed omogenea in presenza nel nucleo familiare richiedente, di ultrasessantenni o di minori o di componenti con invalidità accertata per almeno il 74% o, ancora, di componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale, entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Marche al Comune di Belvedere Ostrense;

In caso di parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio. Le ulteriori domande carenti di requisiti di priorità, verranno collocate in ordine di presentazione.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Belvedere Ostrense.

9. CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni ISE ed ISEE nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e delle Linee guida regionali, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Belvedere Ostrense, 10/08/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

F.to Maria Grazia Ragaglia